

**AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 2022-2026  
DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI NAPOLI E PROVINCIA**

**PREMESSA**

La legge di riforma degli ordinamenti professionali, DPR 137/2012, istituisce all'art. 8 i CONSIGLI DI DISCIPLINA, organismi costituiti presso ogni Ordine territoriale cui sono affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo. Per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina è stato emanato un Regolamento (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15/12/2012) che ne disciplina i criteri e le modalità di designazione.

Si sintetizzano qui le modalità di nomina dell'organo:

- ° il Consiglio di Disciplina sarà composto da un numero di Consiglieri pari a quello dei Consiglieri del corrispondente Consiglio dell'Ordine (14 componenti SEZ. A e 1 componente SEZ. B);
- ° il Consiglio di Disciplina resterà in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine, e quindi per il quadriennio 2022-2026;
- ° il Consiglio dell'Ordine, nei 30 giorni successivi al termine per la presentazione delle candidature, dovrà individuare i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale.

Il numero di domande di partecipazione dovrà essere almeno pari al doppio del numero dei consiglieri da nominare (nel caso di Napoli, 30 domande di partecipazione di cui almeno due della SEZ. B); almeno due terzi dei nominativi individuati dovranno essere composti da iscritti all'Ordine.

° La nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina sarà effettuato dal Presidente del Tribunale di Napoli sulla base delle domande presentate dall'Ordine.

Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia, una volta nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli, sarà pertanto composto da 15 membri (14 componenti SEZ. A e 1 componente SEZ. B), rimarrà in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine (quadriennio 2022-2026) e svolgerà le funzioni disciplinari presso l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia. E' facoltà del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori indicare nel Consiglio di Disciplina componenti esterni non iscritti all'Albo. Per i componenti dei Consigli di Disciplina non iscritti all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco avviene a opera del singolo Consiglio dell'Ordine d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineleggibilità di cui al comma 4 del Regolamento nazionale per la designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- o iscritti da almeno 5 anni all'Albo degli Avvocati, dei Notai, dei Dottori Commercialisti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Dottori forestali e dei Geologi, con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;
- o esperti in materie giuridiche o tecniche con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;
- o magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione civile, del lavoro o amministrativa.

All'interno del Consiglio di Disciplina saranno costituiti 5 collegi composti da 3 consiglieri, presieduti dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo.

La carica di Consigliere dell'Ordine è incompatibile con la carica di Consigliere del corrispondente Consiglio di Disciplina.

I procedimenti disciplinari si svolgeranno secondo la normativa vigente (R.D. 2537/1925, art. 44 e seguenti).

#### Art. 1

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia ricerca candidati per il ruolo di COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA (mandato 2022-2026). Secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa, il Consiglio dell'Ordine formerà un elenco di n. 30 candidati, di cui almeno due appartenenti alla SEZ.B, tra i quali il Presidente del Tribunale di Napoli sceglierà i 15 componenti il Consiglio di Disciplina (n. 14 componenti SEZ. A e n.1 componente SEZ. B);

#### Art. 2

Gli interessati sono invitati a presentare all'Ordine la propria manifestazione di disponibilità, inviando tramite e-mail PEC all'indirizzo [archnapoli@pec.aruba.it](mailto:archnapoli@pec.aruba.it) una domanda, come da facsimile allegato al presente avviso, entro il termine del 31 ottobre 2022, obbligatoriamente corredata di curriculum vitae in formato europeo dell'aspirante, a pena di esclusione;

#### Art. 3

I requisiti per la presentazione della candidatura sono i seguenti:

- ° essere iscritto all'Albo degli Architetti di Napoli e Provincia da almeno 5 anni, indicando la Sezione A o B;
- ° non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;
- ° non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio dell'Ordine;
- ° non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione; alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo;
- ° non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ° non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
- ° essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Albo;
- ° aver preso piena conoscenza del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, pubblicato sul BUMG n. 23 del 15 dicembre 2012.

Costituiscono parte integrante del presente avviso:

- \* fac-simile di candidatura al Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia;
- \* fac-simile curriculum vitae formato europeo;
- \* D.P.R. 137 del 07/08/2012;
- \* Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n°23 del 15/12/2012.

***Gli interessati dovranno far pervenire le domande via PEC all'indirizzo [archnapoli@pec.aruba.it](mailto:archnapoli@pec.aruba.it) entro e non oltre lunedì 31 ottobre 2022.***

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159)

Vigente al: 1-7-2014

Capo I

Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e

ai relativi professionisti.

Art. 2

Accesso ed esercizio dell'attivita' professionale

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate e' libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attivita' professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attivita' anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalita' del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della societa' tra professionisti.

Art. 3

Albo unico nazionale

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Art. 4

Libera concorrenza e pubblicita' informativa

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicita' informativa avente ad oggetto l'attivita' delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicita' informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare

l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Art. 5

Obbligo di assicurazione

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Tirocinio per l'accesso

1. Il tirocinio professionale e' obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e' finalizzato a conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale e' tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale e' condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianita' di iscrizione all'albo, e' tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalita' e non puo' assumere la funzione per piu' di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attivita' professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio puo' essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio

puo' essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Il tirocinio puo' essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio puo' avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, puo' consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi,

indennita' o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneita' dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma e' applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale e' compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13. Le regioni, nell'ambito delle potesta' a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto gia' previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 7

#### Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettivita', e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalita' e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unita' di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le universita' possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole

dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5. L'attivita' di formazione, quando e' svolta dagli ordini e collegi, puo' realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

6. Le regioni, nell'ambito delle potesta' a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

#### Art. 8

Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con piu' di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilita' tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede e' composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale e' chiamato a designare. I criteri in base ai quali e' effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianita' anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il

medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante puo' procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facolta' di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

## Capo II

### Disposizioni concernenti gli avvocati

#### Art. 9

##### Domicilio professionale

1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui e' iscritto, salva la facolta' di avere ulteriori sedi di attivita' in altri luoghi del territorio nazionale.

#### Art. 10

##### Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso

1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio puo' essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o

presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non piu' di dodici mesi.

2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.

3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

4. Il praticante puo', per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

5. In attuazione del presente decreto, l'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari e' disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita', di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio e' stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame e' determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

### Capo III

#### Disposizioni concernenti i notai

##### Art. 11

##### Accesso alla professione notarile

1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso

il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.

2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.

#### Capo IV

#### Disposizioni transitorie e finali

##### Art. 12

##### Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

##### Art. 13

##### Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

##### Art. 14

##### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Stromboli, addi' 7 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2012  
Registro n. 7, foglio n. 372

---

Anno CXXXIII - Numero 23

Roma, 15 dicembre 2012

*Publicato il 15 dicembre 2012*



BOLLETTINO  
UFFICIALE  
del Ministero  
della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE - SPED. IN ABBONAMENTO POSTALE 70% - FILIALE DI ROMA

61100001

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 375 posti di allievo agente del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria alle visite attitudinali di II istanza per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 7-9-2012 - 1° U.C.B. 9-10-2012

1. La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 375 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G 27 novembre 2011, registrato al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio ex Ministero della Giustizia, in data 1° dicembre 2011, alle visite attitudinali di II istanza per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta:

Presidente:

Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Roberto.

Componenti:

Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - CORRETTI dott.ssa Rosa;

Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - ROCA dott. Alfonso.

Segretario:

Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - SAVARINO Vincenzo.

2. Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, articolo 19 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico a complessivi n. 80 posti di allievo agente del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria alle visite attitudinali di II istanza per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

P.D.G. 7-9-2012 - 1° U.C.B. 9-10-2012

1. La Commissione incaricata di sottoporre i candidati partecipanti al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 80 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria indetto con P.D.G 27 novembre 2011, registrato al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio ex Ministero della Giustizia, in data 1° dicembre 2011, alle visite attitudinali di II istanza per l'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è così composta:

Presidente:

Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato - SANTORSA dott. Roberto.

Componenti:

Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - CORRETTI dott.ssa Rosa;

Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato - ROCA dott. Alfonso.

Segretario:

Commissario r.s. Corpo polizia penitenziaria - SAVARINO Vincenzo.

2. Le spese e gli oneri al compenso dei presidenti, componenti e dei segretari di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995, graveranno sul capitolo 1671, articolo 19 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

## LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 16 NOVEMBRE 2012

### Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

### Art. 2 (Consigli di disciplina)

1. Presso i Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Il numero dei componenti dei Consigli di disciplina può variare in proporzione al numero degli iscritti all'Ordine, secondo la medesima proporzione stabilita per i componenti dei Consigli dell'Ordine. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Nel Consiglio di disciplina è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine.

4. I Consigli di disciplina, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

5. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale del Consiglio dell'Ordine.

#### Art. 3

*(Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)*

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è incompatibile con la carica di Consigliere dell'Ordine e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale.

2. I componenti dei Consigli di disciplina che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 4, comma 4, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 4 comma 12.

#### Art. 4

*(Nomina)*

1. I componenti dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio dell'Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del predetto Consiglio dell'Ordine.

2. Gli iscritti all'Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

3. Per essere inseriti nell'elenco, dovrà essere presentata al Consiglio provinciale dell'Ordine apposita domanda in forma scritta con cui, nel richiedere l'inserimento nell'elenco, si autocertifici, ai sensi della normativa vigente, l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 3 ed il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; alla domanda dovrà essere allegato un breve curriculum vitae; la mancata allegazione di quest'ultimo determina l'esclusione dalla selezione. Il curriculum dovrà essere compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine.

4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

- di essere iscritti all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da almeno 5 anni;

- di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;

- di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;

- di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.

- di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;

- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.

5. È facoltà del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all'albo. Per i componenti dei Consigli di disciplina non iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la scelta dei soggetti da inserire nell'elenco di cui al successivo comma 6, avviene ad opera del singolo Consiglio dell'Ordine d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere preselezionati, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di ineligibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- iscritti da almeno 5 anni all'albo degli Avvocati, dei Notai, dei Dottori Commercialisti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Geologi, con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;

- esperti in materie giuridiche o tecniche con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;

- magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione civile, del lavoro o amministrativa.

6. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delibera, nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2 per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale, previo accertamento e valutazione dei requisiti ed esaminati i rispettivi curriculum, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare.

7. Almeno due terzi dei componenti dei singoli collegi di disciplina devono essere iscritti all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La formazione degli elenchi di nominativi e dei consigli di disciplina di cui al comma 1 tiene conto di questo principio.

8. Dopo la sua compilazione, la delibera viene pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'Ordine in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

9. La delibera è trasmessa al Presidente del Tribunale individuato ai sensi del comma 1, con PEC, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, affinché provveda a designare i membri effettivi e i membri supplenti del Consiglio di disciplina senza indugio sulla base dei rispettivi curriculum professionali.

10. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina da parte del Presidente del Tribunale è comunicata agli uffici del Consiglio dell'Ordine ed al Consiglio Nazionale con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, per consentire il successivo insediamento dell'or-

gano e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio dell'Ordine, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

11. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità. Ogni sostituzione verrà comunicata anche al Consiglio nazionale e verrà pubblicata sul sito internet del Consiglio dell'Ordine.

12. Se il numero degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori residente nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini interessati, il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, può disporre che un Consiglio di Disciplina abbia per circoscrizione disciplinare due o più province finitime o circoscrizione disciplinare a livello regionale, designandone la sede.

#### Art. 5

##### *(Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)*

1. Ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l'obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest'ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art. 3 della legge 20 luglio 2001 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborati, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il denunciante.

#### Art. 6

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. Fino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina, la funzione disciplinare è svolta dai Consigli dell'Ordine in conformità alle disposizioni vigenti.

2. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina sono regolati in base al comma 1. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

#### Art. 7

##### *(Pubblicità ed entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell'Ordine dei Geologi, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

APPROVATO CON DELIBERA DEL 23 NOVEMBRE 2012

#### Art. 1

##### *(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell'Ordine dei Geologi nonché le relative norme comportamentali, ai sensi della L. 112 del 3 febbraio 1963, D.P.R. 1403 del 18 novembre 1965, L. 616 del 25 luglio 1966, L. 339 del 12 novembre 1990, D.P.R. n. 169 dell'8 luglio 2005, in attuazione dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

#### Art. 2

##### *(Consigli di disciplina territoriale)*

1. Presso i Consigli degli Ordini Regionali sono istituiti i Consigli di disciplina territoriali che svolgono, in prima istanza, compiti di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di componenti da 3 a 5, ovvero pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli degli Ordini Regionali che svolgono tale funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il numero dei componenti, nella misura sopra fissata, è predeterminato con apposita delibera dai Consigli degli Ordini Regionali.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Nei Consigli di disciplina territoriali con più di 3 componenti è prevista l'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da 3 consiglieri. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal presidente del Consiglio territoriale di disciplina.

Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente non iscritto all'albo.

4. Il componente del Consiglio di disciplina territoriale con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all'albo, il componente con maggiore anzianità anagrafica procede, entro quindici giorni dalla nomina del presidente del tribunale prevista dall'art. 6 che segue, a convocare ed insediare il Consiglio di disciplina territoriale.

**CANDIDATURA AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 2022-2026  
DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI NAPOLI E PROVINCIA**

Ill.mo Signor Presidente  
dell'Ordine degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
di Napoli e Provincia  
archnapoli@pec.aruba.it

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_ ( )  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Tel \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ email/PEC \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
iscritto al n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ nell'Albo \_\_\_\_\_

**PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA**

al Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Napoli, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, pubblicato sul BUMG n. 23 del 15 dicembre 2012.

A tale riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, consapevole che in caso di false dichiarazioni si andrà incontro alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e si decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, il sottoscritto dichiara:

1. di essere iscritto all'Albo \_\_\_\_\_ SEZ ... (indicare sezione A o B) con n. ....di matricola e di avere una anzianità di iscrizione di almeno cinque anni;
2. di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel Consiglio di quest'Ordine;
3. di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio dell'Ordine;
4. di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

5. di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
6. di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
7. di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Albo.

Dichiara, altresì, di aver preso piena conoscenza del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, pubblicato sul BUMG n. 23 del 15 dicembre 2012, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 3 del suddetto Regolamento e di essere in possesso dei requisiti ivi previsti.

Il sottoscritto altresì si impegna a comunicare immediatamente qualunque elemento che intervenga a modificare quanto qui dichiarato ed in particolare cause sopravvenute di conflitto di interessi.

Si allega:

- curriculum vitae formato europeo;
- fotocopia di documento di identità in corso di validità

Napoli, li

---

**FORMATO  
EUROPEO PER IL  
CURRICULUM  
VITAE**



**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome e Cognome

Data di nascita

Telefono

Telefono cellulare

Indirizzo posta elettronica

Indirizzo Pec

Incarico attuale

**ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE**

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
  - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

**MADRELINGUA**

**ALTRE LINGUE**

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura

[ Indicare la lingua ]

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di espressione orale

[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
TECNICHE**

*Con computer, attrezzature  
specifiche, macchinari, ecc.*

**ALTRO** (PARTECIPAZIONE A  
CONVEGNI, SEMINARI,  
PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI  
A RIVISTE, ECC. ED OGNI ALTRA  
INFORMAZIONE CHE IL  
COMPILANTE RITIENE DI  
DOVER PUBBLICARE)